

Art. 10.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.

2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottano, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.

Art. 11.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

c) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

d) il campeggio, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti;

e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;

f) l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere autorizzati dall'ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;

g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale;

h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale

dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 500.000.000.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» che offre la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori», che offre la necessaria disponibilità.

5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

